

AGEVOLAZIONI

Corsa al regime forfettario... ma conviene davvero?

di **Fabio Garrini**

Tra le ipotesi di modifica contenute nel **Disegno di Legge di Bilancio per il 2019** vi è un ampliamento dell'ambito di applicazione del **regime forfettario**, originariamente introdotto dalla **L. 190/2014**.

In un [precedente intervento](#) abbiamo affrontato le **novità** che dovrebbero entrare in vigore a decorrere dal prossimo anno, segnalando sia gli **aspetti positivi** – l'innalzamento del tetto di ricavi / compensi incassati e l'eliminazione del vincolo riguardante l'ammontare dei beni strumentali – che quelli **negativi** – sintetizzabili sostanzialmente nella nuova causa di esclusione riguardante il possesso di partecipazioni societarie.

Molti contribuenti stanno già ipotizzando di passare a tale regime, **allettanti da una tassazione in misura fissa al 15%**, beneficiando peraltro dell'**esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica**, a favore della tradizionale modalità analogica.

Va però osservato come tale regime **in molte situazioni possa risultare privo di vantaggi concreti**, se non addirittura **svantaggioso**: in attesa di poter apprezzare la versione definitiva del provvedimento, per iniziare a pianificare la gestione 2019, vale la pena di focalizzare l'attenzione sulle **considerazioni di convenienza** che potrebbero consigliare o meno l'utilizzo del nuovo regime, mettendo a **confronto pro e contro**.

Le valutazioni di convenienza

In vista del nuovo anno, sulla base delle modifiche normative ad oggi note, è possibile fare qualche considerazione circa la convenienza o meno ad accedere al regime forfettario, ricordando che **sono molte le variabili in gioco, che richiedono una valutazione specifica caso per caso**.

	PRO	CONTRO
Calcolo dell'imposta	<p>L'aliquota fissa al 15% è certamente interessante, soprattutto se si dichiarano redditi non bassissimi; inoltre, per chi apre una nuova attività, l'aliquota del 5% risulta molto vantaggiosa.</p> <p>Il fatto di poter applicare un'aliquota fissa consente anche di quantificare e pianificare più agevolmente gli esborsi in termini di imposta dovuta.</p> <p>L'applicazione del regime forfettario da parte del contribuente comporta l'esonero per i loro committenti dall'applicazione di ritenute sui ricavi e compensi erogati a tali soggetti; questo conferisce un vantaggio in termini finanziari a professionisti ed intermediari del commercio.</p>	<p>Applicare una tassazione sostitutiva comporta un conseguente sacrificio di oneri detraibili e deducibili sostenuti dal contribuente (a parte i contributi previdenziali che vanno a ridurre anche il reddito sottoposto a sostitutiva): il regime forfettario rischia di diventare poco conveniente per coloro che hanno effettuato interventi sulle abitazioni, pagano interessi passivi sul mutuo, sostengono significativi costi per spese sanitarie, effettuano versamenti alla previdenza complementare, ecc.</p> <p>Allo stesso modo vengono perse le detrazioni per carichi di famiglia.</p> <p>Ovviamente, queste considerazioni valgono quando il contribuente non possiede altri redditi in grado di assorbire il vantaggio fiscale proveniente da tali oneri.</p>
Determinazione del reddito	<p>Nel regime forfettario il reddito è determinato, appunto, forfettariamente. Otterranno convenienza soprattutto i soggetti che, nell'ambito della propria attività, sostengono pochissimi costi, che quindi nel regime forfettario si vedranno riconosciuta "gratuitamente" una quota di costi.</p>	<p>Chi sostiene importi significativi di costi ha interesse a continuare ad applicare gli ordinari regimi di determinazione del reddito. Le percentuali di forfettizzazione sono infatti normalmente poco generose (si pensi, ad esempio, alle attività nel campo dell'edilizia, dove il reddito è pari all'86% dei ricavi incassati nel periodo d'imposta).</p> <p>Opera negativamente sulla convenienza l'impiego di beni strumentali, in quanto il relativo costo non risulta deducibile nel regime forfettario.</p>
Iva	<p>Il regime forfettario è caratterizzato da operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva, con la conseguenza</p>	<p>Non esercitare la rivalsa Iva non offre alcun vantaggio per le cessioni / prestazioni indirizzate a soggetti titolari di partita Iva.</p>

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
**FORFETTARI E SEMPLIFICATI:
LE REGOLE IN VIGORE NEL 2019**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)